



TITOLO II CAPO 3 REGIONE PUGLIA IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 07/04/2022, sono state rese operative le novità in materia di “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”.

In particolare, al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, è stata concessa la possibilità alle imprese di presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”. Con la dizione “impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile,” si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie: - impianti ad energia eolica; - impianti ad energia solare (tutte le tecnologie); - macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale; - impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

SOGGETTI BENEFICIARI

REQUISITI SOGGETTIVI

Le domande di agevolazione possono essere presentate da liberi professionisti, microimprese, da imprese di piccole e media dimensione con sede operativa in Puglia, che intendono realizzare una iniziativa nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell’allegato 1, ed appartenenti alle seguenti categorie:

- Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla Legge 443/85;
- Imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
 - ✓ Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati esercizi di vicinato (per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq);
 - ✓ Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M1 (medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq);
 - ✓ Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M2 (medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq);
 - ✓ Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M3 (medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 mq);
 - ✓ Servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, ad eccezione delle categorie “56.10.4” e “56.10.5”;
 - ✓ Attività di commercio elettronico (per commercio elettronico si intende l’attività commerciale, ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita, svolta tramite la rete internet, mediante l’utilizzo di un portale o un sito web).
- Imprese, non iscritte negli albi di cui alla Legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione C, il settore delle costruzioni di cui alla lettera F ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione J e alcuni servizi sanitari considerati di grande rilevanza sociale nell’ambito della Divisione Q “sanità e assistenza sociale” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”;
- Liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica.

Di seguito si indica il link a cui accedere per verificare i Codici ATECO Ammissibili al Titolo II Capo 3 - validi a partire dal 07/04/2022:



https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETAGLIO_DOC.show?p_arg_name_s=id&p_arg_values=59476&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO

REQUISITI OGGETTIVI

Alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni i proponenti devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. Per la categoria dei liberi professionisti, che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, tale obbligo è da ritenersi assolto con l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, ma in ogni caso devono risultare in possesso di Partita Iva.

Nel caso di società la durata, rilevabile dall'atto costitutivo, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quella del vincolo.

SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi di quanto stabilito dagli art. 1 e 13 del Regolamento CE 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:

- Pesca e acquacoltura;
- Costruzione navale;
- Industria carboniera;
- Siderurgia;
- Fibre sintetiche;
- Produzione primaria di prodotti agricoli;
- Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - ✓ Quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ✓ Quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE

L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese.

L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato, e comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari e di attrezzature e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.

Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:

- sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;



- cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese. Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.

SPESE AMMISSIBILI

Le domande di agevolazione relativamente ad investimenti in "attivi materiali" ed "attivi immateriali" che riguardano investimenti iniziali, come definiti all'art. 15, comma 4, devono essere di importo minimo pari a euro 30.000.

Sono ammissibili le spese previste dagli artt. 35 e 36 del Regolamento, ovvero le spese per:

- a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b) le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
- c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
- d) Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b).

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

Con riferimento alla lettera b), dell'articolo 36 del Regolamento, valgono le seguenti specifiche:

- Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest'ultima nel limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
 - Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.
- 3) Con riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento: - sono ammissibili anche



le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; - con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa, devono essere utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività di impresa, devono essere immatricolati autocarro e devono essere furgonati (privi di sedili posteriori). L'obbligo dell'immatricolazione del mezzo mobile targato come autocarro e con allestimento furgonato, non si applica per le attività ammissibili di trasporto persone.

NOVITA' IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI

Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, le imprese possono presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile". Con la dizione "impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile," si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie:

- impianti ad energia eolica;
- impianti ad energia solare (tutte le tecnologie);
- macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale;
- impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

A tal proposito, su tali iniziative volte alla tutela dell'ambiente ed al raggiungimento degli obiettivi comunitari di efficienza energetica tendenti a ridurre i consumi energetici, aumentando l'efficienza e soddisfacendo il fabbisogno energetico con le energie rinnovabili, è prevista una premialità pari al pari al 30% per le medie imprese e pari al 35% per le piccole imprese del costo dell'impianto (comprensivo delle spese relative alla diagnosi energetica nella misura non superiore all'1,5% del costo dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, per un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00). Sono, altresì, agevolabili le spese per i sistemi di accumulo integrati (storage), per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno dei Soggetti proponenti. Si specifica, infine, che il limite di spesa dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è di € 2.400,00 per ogni kW di potenza, mentre per i sistemi di accumulo integrati il limite è di € 1.000,00 per ogni kWh. Relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa (o attività del libero professionista) oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 3, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e che il costo previsto è congruo;
- il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
- l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa (o attività del libero professionista), insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
- il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.

SPESE ESCLUSE

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- Le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- Le spese relative all'acquisto di scorte;
- Le spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- I titoli di spesa regolati in contanti;



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

15 settembre 2022

- Le spese di pura sostituzione;
- Le spese di funzionamento in generale;
- Le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);
- Tutte le spese non capitalizzate;
- Le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- I titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.